

## PREFAZIONE

“**Ordini: usbergo degli avvocati**” è il titolo dato ad un ciclo di convegni organizzati dal centro studi giuridico-umanistici “Andrea d’Andrea” svoltisi tra il 2016 e il 2017.

Il centro è intestato, non a caso, ad Andrea d’Andrea, penalista di fama nazionale e senatore liberale della Repubblica, che fu mitico presidente dell’Ordine di Genova da quando venne ricostituito, dopo la parentesi del regime fascista, al giorno della sua morte, nel 1964.

Finalità dei diversi convegni non era di analizzare ed illustrare sistematicamente l’organizzazione degli avvocati in tutto il mondo, ma di mettere in evidenza, attraverso un’esemplificativa illustrazione a campione, ora più articolata ora sommaria, che quanto più è istituzionalizzato l’Ordine (le *Law Association* sono equipollenti), più gli sono riconosciute funzioni pubblicistiche e più ha la possibilità, soprattutto se la scelta dei rappresentanti è stata oculata ed è ricaduta su soggetti non servili che non si lascino intimorire dai detentori del potere, di intervenire per difendere la libertà, l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati e, di conseguenza, di tutti.

È comprensibile che gli avvocati siano considerati da tutti i governi, sia quelli democratici che quelli totalitari, un elemento di disturbo dei “manovratori” perché ovunque, quando adempiono senza farsi intimidire il loro dovere, anche se la repressione violenta mira a fiaccare ogni velleità di resistenza, si ergono a difesa dei diritti fondamentali e della violazione dei principi di diritto naturale. La propensione dei migliori tra loro all’uso individuale del cervello ed a sviluppare un pensiero autonomo li rende spesso poco graditi anche ai vertici delle forze di opposizione.

Mentre scrivo questa prefazione l’avvocatura italiana è insorta contro la delirante proposta, frutto della demagogia digitale, di sopprimere, di fatto, la prescrizione esponendo ogni cittadino, innocente o colpevole, alla possibilità di essere, per decenni – prima di avere una sentenza definitiva – sottoposto alla tortura dell’attesa, una tortura che già oggi, a causa delle lungaggini del processo, mina la resistenza psicologica di imputati e parti lese e coinvolge le famiglie nell’ansia dell’attesa. L’istituto della prescrizione non venne abolito dal codice, neppure durante il regime fascista, ma allora il ministro Guardasigilli era il professor Rocco, eminente giurista che aveva la competenza, le conoscenze e l’autorevolezza scientifica per imporre – se fosse stato necessario – persino al Duce le proprie scelte.

Il centro studi d’Andrea aveva organizzato la serie di convegni, non per mandare un messaggio ai politici, che oltre ad essere raramente dotati delle conoscenze necessarie per comprendere problemi settoriali, cercano – quale che sia il loro colore – di imbavagliare le voci del dissenso, ma per indurre alla riflessione quella parte di avvocati, per buona sorte largamente minoritaria, che ritiene gli Ordini un’inutile e superata sovrastruttura della quale vorrebbero fare a meno, mal sopportando l’obbligo del pagamento della quota e la necessità di adeguarsi alle indicazioni regolamentari emanate in forza della legge forense.

È naturale, legittimo e talora proficuo discutere i singoli provvedimenti e regolamenti, non sempre condivisibili e talora *contra legem*; è diritto riconosciuto in democrazia auspicare modifiche della legge forense; chiedere la eliminazione di incompatibilità; proporre la riforma della pratica, del sistema elettorale, delle scuole di specializzazione, del sistema dei crediti formativi, eccetera.

Sono problemi oggettivamente discutibili suscettibili di soluzioni diverse delle quali soppesare i pro e i contro; invece per quanto riguarda l’esistenza degli Ordini anche coloro che sono indifferenti ai valori ideali di autonomia, indipendenza e libertà dal potere o prepotere politico devono, o meglio dovrebbero, prima di auspicare l’eliminazione degli Ordini riflettere sulle conseguenze, anche da un punto di vista grettamente economico.

I compiti dei Consigli degli Ordini sono molteplici ed oggi vengono svolti in parte da personale dipendente regolarmente e doverosamente retribuito e in parte a titolo gratuito dai consiglieri dell’Ordine e da qualche anno dai componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina. Senza elencarli tutti basta pensare alla tenuta dell’Albo ed al problema dei crediti formativi.

Senza Albo chi avrà diritto di dare pareri ed assistere le parti in giudizio? Ogni cittadino potrà difendersi da solo? Potrà farsi difendere da un parente? Da chiunque? Da un laureato in giurisprudenza? Se la risposta a queste domande è negativa e la difesa in giudizio compete ad un laureato in giurisprudenza che abbia superato l’esame di Stato, la tenuta dell’Albo non può che incombere su un organo dello Stato o su un ente pubblico che avrà diritto ad una tassa per i diversi servizi richiesti dall’Avvocato.

Per quanto concerne i crediti formativi non si può eliderli, anche se sarebbe auspicabile, perché l’Europa pretende la formazione continua dei professionisti. Chi organizzerà gli eventi per i crediti formativi? Quanto costerà la partecipazione agli eventi? Chi stabilirà quanti crediti assegnare ad un evento? Chi verificherà il conseguimento dei crediti? Quanto costerà al singolo avvocato partecipazione, certificazione e verifica?

Restando nel campo economico, per me meno rilevante di altri, si dovrebbe ricordare che ogni servizio comporta il pagamento di una tassa se reso da un ente pubblico o di una remunerazione se appaltato ad un privato. A fine esemplificativo evidenzio che alla funzionalità del meccanismo delle difese di ufficio è adibito per diverse ore della settimana personale della segreteria del consiglio; altrettanto dicasi per gli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, eccetera. L’abolizione degli

Ordini comporterebbe l'assorbimento della Cassa nell'Inps (27 e rotti per cento sul reddito come contributo). Chi vede nel Consiglio solo un ente che esige annualmente una tassa di iscrizione dovrebbe fare uno studio costi-benefici.

Passando dal piano economico ad altri il primo problema di indubbia rilevanza è quello disciplinare. Prima che, nel 1874, venissero istituiti gli Ordini degli avvocati il potere di sospendere dall'esercizio della professione un avvocato competeva al giudice della causa. Gli avvocati vollero l'Ordine anche per affrancarsi da un rapporto di sudditanza al giudice della causa, lesivo non solo del prestigio dell'avvocatura e della libertà, autonomia ed indipendenza del singolo avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, ma anche dei cittadini, coinvolti in processi civili o penali, i cui difensori erano, comunque, condizionati dal potere dei magistrati nei loro confronti.

Gli avvocati italiani subito dopo l'unificazione dell'Italia si batterono per ottenere la istituzione degli Ordini al fine di controbilanciare il potere dei giudici che spesso si manifestava come prepotere di un corpo che riteneva di avere l'esclusiva della gestione del mondo giudiziario. Dal 1874 grazie alla istituzione dei Consigli degli Ordini, enti pubblici riconosciuti dalla legge e titolari anche di diritti e poteri i rappresentanti dell'Avvocatura, soprattutto nelle sedi dove gli avvocati hanno scelto oculatamente come loro rappresentanti Colleghi autorevoli e rispettabili, hanno un rapporto paritario con i vertici della Magistratura, qualche volta riottosi. I Consigli sono tanto più rispettati e, quindi, tanto più diffuso è il rispetto del singolo giudice nei confronti del singolo avvocato quanto più il ceto forense nel suo insieme rispetta le norme deontologiche e quelle del galateo giudiziario evitando atti di servilismo e di condiscendenza.

I Consigli solo nell'anno 2001 sono competenti a valutare la legittimità dell'abbandono di difesa, dopo continue sollecitazioni alle forze politiche ed un sotterraneo braccio di ferro con la Magistratura che, non essendo disposta a cedere neppure un brandello di potere, ha difeso strenuamente la norma che conferiva al giudice il potere di sanzionare gli avvocati che avessero reagito alle prevaricazioni e alle violazioni dei diritti della difesa. Risultato ottenuto perché i consigli non sono una organizzazione privatistica.

L'importanza per tutti i popoli e per i singoli cittadini di un'avvocatura forte, organizzata e libera che solo un Ordine istituito per legge, al quale siano conferiti per legge diritti e poteri e che abbia al suo vertice uomini capaci di rivendicarli è emersa dalle relazioni che vengono qui riproposte nella speranza che questo volume venga letto non solo da avvocati, ma anche da soggetti estranei al mondo della giustizia per diffondere una cultura della difesa e perché aumenti il numero dei consapevoli che l'Avvocatura, vessillifera di libertà, si erge in tutto il mondo in difesa dei diritti dei deboli e dei perseguitati, mettendo in pericolo la propria libertà e anche rischiando incolumità e vita.

*Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa*